



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, LUCIDI, DONNO, PUGLIA e
BUCCARELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2017

Disposizioni in materia di lavoro dei detenuti e degli internati all’interno
degli istituti penitenziari

ONOREVOLI SENATORI. — Pur avendo l'Italia una normativa penitenziaria che fissa, in via generale, il principio del lavoro, nel nostro Paese solo una piccola minoranza di detenuti gode effettivamente di questa opportunità. Attualmente, infatti, non solo pochi detenuti sono impiegati in attività lavorative — peraltro a rotazione ed in modo discontinuo — ma appena l'1 per cento di loro si occupa della manutenzione ordinaria dei fabbricati dell'amministrazione penitenziaria e dei relativi servizi. Ciò accade mentre l'amministrazione spende ingentissime risorse in appalti per riparazioni ed interventi nelle strutture medesime. Con un miglior impiego dei detenuti — dando priorità, alle attività, lavorative interne — si potrebbe coprire una quota importante delle spese necessarie per il mantenimento dei detenuti stessi e delle strutture. Ma, soprattutto, si offrirebbe contemporaneamente ai detenuti una più ampia possibilità di formarsi dal punto di vista lavorativo e riabilitarsi ai fini dell'inserimento, non tornando a delinquere successivamente e contribuendo maggiormente, anche in termini di riduzione della spesa, al contesto sociale. Il presente disegno di legge propone pochi ma significativi aggiustamenti per riportare a coerenza il sistema, con l'obiettivo di inserire espressamente nell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, il riferimento prioritario al lavoro gratuito all'interno degli istituti, indirizzandolo ai servizi di manutenzione e d'istituto. Restano ferme, per la parte residua, le attività all'esterno, per le quali già oggi la legge disciplina anche l'eventualità che abbiano carattere gratuito (articolo 20, comma 4-ter, dell'ordinamento penitenziario). In tal modo, si può ottenere una riduzione del co-

sto complessivo del sistema carcerario. L'ordinamento penitenziario vigente già prevede, inoltre, seppure in taluni limitati casi, l'assegnazione terapeutica al lavoro.

Al fine di ampliare tale possibilità — subordinandola sempre all'ottica della funzione rieducativa della pena — il presente disegno di legge è volto a modificare la citata legge n. 354 del 1975, in modo da prevedere espressamente che l'amministrazione penitenziaria debba garantire l'attuazione di progetti terapeutico-riabilitativi volti all'impiego dei detenuti, in possesso dei necessari requisiti psico-fisici, in attività lavorative interne al carcere, segnatamente nei vari servizi d'istituto e nella manutenzione ordinaria delle strutture. Tale possibilità è vincolata naturalmente alla rilevanza dell'intervento dal punto di vista terapeutico e rieducativo. Conseguentemente, la sorveglianza sui progetti e la loro stessa articolazione deve avvenire una volta assunte le indicazioni del servizio sanitario penitenziario, il quale ha il compito di assicurare la costante finalizzazione dei progetti alla cura della salute del detenuto e dell'internato. Ciò presuppone l'individuazione di detenuti che presentino problematiche per le quali la formazione all'ingresso nel mercato del lavoro abbia un effetto non solo rieducativo ma anche segnatamente terapeutico, consentendo loro di acquisire competenze tali da favorire il reinserimento in società una volta scontata la pena e, al contempo, di assicurare la cura della salute della persona ristretta in carcere. Resta naturalmente fermo quanto già previsto dall'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario, che viene integrato, circa la non afflittività del lavoro, che deve garantire il pieno rispetto della di-

gnità dell'individuo e la rispondenza dell'attività lavorativa alle capacità, abilità, attitudini, conoscenze e competenze del detenuto, con ciò conseguendo anche un obiet-

tivo, a lungo termine, di riduzione della spesa per i servizi interni o manutentivi assicurati dallo svolgimento dei programmi terapeutici in oggetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di lavoro dei detenuti)*

1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 20-ter. - *(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro con finalità terapeutiche e di lavoro a titolo gratuito)*. - 1. È assicurata la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione dei detenuti e degli internati presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria di fabbricati, con particolare riferimento alle attività svolte nell'ambito di progetti con finalità terapeutiche e a quelle svolte a titolo volontario e gratuito.

2. Ogni qualvolta l'attività lavorativa di cui al comma 1 risponda a finalità terapeutiche e nell'ottica della funzione rieducativa della pena, l'amministrazione penitenziaria favorisce l'impiego dei detenuti e degli internati, in possesso dei necessari requisiti, in attività connesse ai servizi d'istituto e alla manutenzione delle strutture medesime, acquisito il parere del servizio sanitario di ciascun istituto penitenziario, posto l'obiettivo di assicurare la finalizzazione dei progetti medesimi alla cura della salute e alla rieducazione del detenuto e dell'internato.

3. Anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, l'amministrazione penitenziaria provvede, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, ad assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto e

ad assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture, con riferimento alle attività svolte a titolo volontario e a titolo gratuito».

Art. 2.

(Modifica alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni per il lavoro gratuito dei detenuti all'interno degli istituti)

1. Dopo l'articolo 3 alla legge 22 giugno 2000, n. 193, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, il Ministro della giustizia favorisce e promuove l'attività lavorativa all'interno del carcere, assicurando priorità per la manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto. I progetti volti all'impiego di lavoratori detenuti di cui al precedente periodo possono essere altresì privilegiati nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende, istituita dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e disciplinata dagli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230».

Art. 3.

(Informazioni sul lavoro volontario e gratuito)

1. I direttori degli istituti penitenziari mensilmente comunicano al Ministro della giustizia i dati concernenti i soggetti detenuti ed internati che svolgono la propria attività lavorativa a titolo volontario e gratuito ed a fine terapeutico e rieducativo all'interno degli istituti penitenziari. Nella comunica-

zione sono menzionate le competenze e le attitudini professionali delle persone impiegate e le caratteristiche del progetto terapeutico.

2. Il Ministro della giustizia informa annualmente le Commissioni parlamentari competenti per materia delle iniziative assunte al fine di incentivare il lavoro volontario e gratuito dei detenuti idonei, aggiornandole sulla conseguente riduzione dei costi di mantenimento e sui risultati conseguiti ai fini terapeutici e rieducativi.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Art. 4.

(Disposizioni per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro)

1. In favore dei detenuti e degli internati impegnati nelle attività volontarie e gratuite di cui alla presente legge, l'amministrazione penitenziaria assicura l'applicazione della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, facendo riferimento alle voci di tariffa che competono per le specifiche lavorazioni e prendendo a base di calcolo ai fini del premio la retribuzione convenzionale annuale, pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i soggetti detenuti ed internati che svolgono la propria attività lavorativa a titolo gratuito ed a fine terapeutico e rieducativo all'interno degli istituti penitenziari sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fino a concorrenza del limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

